

SENATO DELLA REPUBBLICA
13^a COMMISSIONE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Roma, 24 ottobre 2007

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE: "ULTERIORI
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE" (n. 168)**

La 13^a Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali), esaminato lo schema di decreto in titolo,

- preso atto che lo schema di decreto contiene, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento:

- a) alla Parte prima del citato decreto legislativo n. 152 in materia di principi generali;
- b) alla Parte seconda in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- c) alla Parte terza in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- d) alla Parte quarta in materia di rifiuti e bonifiche;

- considerato che l'entrata in vigore della Parte seconda è stata differita prima al 31 gennaio 2007 (con il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228) e poi al 31 luglio 2007 (con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17);

- rilevato che la Commissione è intervenuta più volte per richiedere la presentazione dello schema di decreto correttivo e che il Governo, pur avendo a disposizione più di un anno per tale provvedimento, vi ha provveduto solo ora con eccessivo ritardo;

- considerato che ora la situazione è di confusione normativa in materia: regioni che minacciano di ricorrere alla Corte costituzionale (il Piemonte lo ha già fatto), notevoli difficoltà nella pratica applicazione con conseguente pericolo di blocco delle attività di pianificazione e programmazione e ulteriori ritardi nelle procedure di VIA, procedure di infrazione al diritto comunitario in corso e apertura di nuove; tutto ciò a detrimento di un chiaro quadro normativo per le attività produttive e con conseguente instaurazione ed esacerbazione di un clima di sfiducia verso la normativa di tutela ambientale;

- rilevato che il Governo per la Parte seconda ha opportunamente scelto di inserire le

modifiche e le integrazioni proposte in un articolato organico che le comprende, così da rendere più agevole la comprensione delle modifiche apportate, proprio perché inserite nel testo di un articolato riscritto;

- rilevato che nelle Parti terza e quarta dello schema il Governo reinterviene proponendo numerose nuove modifiche e integrazioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di tutela delle acque, rifiuti e bonifiche;

- considerato che è fuori discussione (come dimostrano tra l'altro numerosissimi e costanti precedenti) che il Governo, entro il termine di due anni espressamente previsto dalla legge delega, possa presentare più decreti correttivi anche nelle medesime materie, e di conseguenza se l'inosservanza dei termini intermedi dell'iter dei singoli decreti correttivi, fissata dalla legge delega, ne fa decadere uno, ciò non comporta affatto di fermare ogni ulteriore possibilità di correzione (purché entro il termine finale di due anni);

- rilevato che nel caso in esame le modifiche e integrazioni proposte sono notevolmente diverse da quelle proposte con il precedente schema di decreto correttivo il cui iter è risultato interrotto e che non vi è dubbio, pertanto, che si tratti di un altro, e diverso, schema di decreto correttivo;

- considerato che la correttezza formale e costituzionale del nuovo schema di decreto correttivo non fa venir meno, tuttavia, un rilievo critico che la Commissione muove al Governo per aver lasciato decadere il precedente provvedimento, a fronte dell'urgenza di un quadro normativo definito e certo per le regioni, gli enti locali e per le imprese e a fronte di procedure europee d'infrazione in atto;

esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

A) all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, con riferimento alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006:

1) all'articolo 4, comma 4, lettera b), punto 3) siano eliminate le parole: "ed il patrimonio culturale".

2) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le lettere d) e h); alla lettera a) sia sostituita la "valutazione del rapporto ambientale" con la "valutazione del piano o del programma", ed alla lettera b) sia sostituita la "valutazione dello studio" con "la valutazione del progetto"; alla lettera m) siano sostituite le parole: "effetti significativi sull'ambiente" con le parole "effetti negativi apprezzabili sull'ambiente";

3) all'articolo 6, comma 1, siano sostituite le parole "e sul patrimonio culturale" con le

parole “e sul paesaggio”;

4) all'articolo 6 sia sostituito il comma 3 al fine di stabilire che la valutazione viene altresì svolta previa la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12, che accerti impatti negativi apprezzabili sull'ambiente, nel caso di piani e programmi di cui al comma 2 che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, nel caso di modifiche significative dei piani e dei programmi di cui al comma 2;

5) all'articolo 6, comma 11, sia sostituito il primo periodo al fine di stabilire che sono esclusi in tutto od in parte dal campo di applicazione del decreto, unicamente nei casi in cui non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione dell'impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed al solo a scopo di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

6) all'articolo 10, al primo periodo del comma 1, dopo le parole: “Nel caso di progetti” si precisi che deve trattarsi di nuovi impianti o di modifiche sostanziali che comportino effetti negativi apprezzabili sull'ambiente, soggetti a VIA;

7) all'articolo 10, al primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Nel caso di progetti" si precisi che deve trattarsi di nuovi impianti o di modifiche sostanziali che comportino effetti negativi apprezzabili sull'ambiente, soggetti a VIA;

8) all'articolo 11, siano sostituiti i commi 2 e 3 al fine di stabilire che l'autorità ambientale competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul Rapporto ambientale;

9) Siano conseguentemente sostituite nel Titolo II, ovunque ricorrano, le parole "autorità competente" con le parole "autorità ambientale competente”;

10) all'articolo 16, sia aggiunto un nuovo comma dopo il comma 1 al fine di stabilire che l'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma elabora una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto e del parere motivato e degli esiti delle consultazioni svolte, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili;

11) all'articolo 20, comma 4, siano sostituite le parole "impatti significativi

sull'ambiente" con le parole "effetti negativi apprezzabili sull'ambiente" e al comma 5 del medesimo articolo siano sostituite le parole "impatti ambientali significativi" con le parole "effetti negativi apprezzabili sull'ambiente";

12) all'allegato II (progetti di competenza statale), al punto 2), il riferimento agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza di concessione pari o superiore a 20 MW sia sostituito con quello agli impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

13) all'articolo 19 del Titolo III, in materia di VIA, sia aggiunto un nuovo comma al fine di prevedere che su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, con DPCM, entro 90 giorni, sono modificate e integrate le norme che regolano la valutazione d'impatto ambientale delle opere relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione delle direttive europee in materia di VIA sul progetto definitivo, consultazione pubblica e degli enti locali, in coerenza con le norme previste dal presente Titolo III;

14) sia conseguentemente disciplinata la fase transitoria per le procedure in corso e sia coordinata la normativa con le abrogazioni indicate nelle raccomandazioni contenute nel presente parere;

15) all'articolo 20, al comma 1, siano sostituite le lettere b) e c) con la seguente "b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo";

16) all'articolo 26, al comma 2, siano eliminate le parole: "In difetto, per progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto";

17) sia soppresso l'articolo 30;

B) all'articolo 2 dello schema di decreto, con riferimento alle Parti terza e quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006:

1) all'articolo 183, recato dal comma 20, alla lettera m), siano soppresse le parole: "con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta oppure, per gli operatori non obbligati alla tenuta di tali registri, dandone preventiva comunicazione all'autorità territorialmente competente";

2) all'articolo 186, recato dal comma 23:

- al comma 1 siano soppresse le parole: "nel corso di attività edificatorie e di costruzione

di infrastrutture” e alla lettera c) siano sostituite le parole: “l’integrale utilizzo” con le parole: “l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo”;

- al comma 2 siano sostituite le parole: “un anno” con le parole: “di norma un anno” e sia aggiunto in fine un nuovo periodo al fine di stabilire che, nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. Conseguentemente siano modificati i commi 4 e 7 al fine di precisare che sono fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2;
- al comma 3 siano soppressi il secondo e il terzo periodo;
- siano sostituiti i commi 6 e 8 al fine di prevedere che la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del decreto e che l’accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4;
- al comma 7 siano aggiunte in fine le seguenti parole: "senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA”;

3) sia sostituito l'articolo 185, recato dal comma 22, al fine di disporre che non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

- gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola.

Nonché al fine di disporre che sono sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell’articolo 183:

- materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
- materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;

4) all'articolo 189, recato dal comma 24, al comma 3, siano sostituite le parole: “più di cinque dipendenti” con le parole: “più di venti dipendenti”, siano soppressi le parole: "che non hanno più di tre dipendenti” e sia aggiunta alla fine del comma la precisazione che restano fermi gli obblighi in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e di registri, previsti dalla previgente normativa;

5) sia soppresso il comma 24-*bis*;

6) sia modificata la disciplina dettata in materia di consorzi dagli articoli 220 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le seguenti indicazioni:

6.1) all'articolo 220:

- sostituire il comma 2 al fine di stabilire che per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati riferiti all'anno solare precedente relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclo è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;

- sopprimere il comma 3;

6.2) all'articolo 221:

- al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: "anche in forma associata";

- al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo;

- al comma 5 al secondo periodo sostituire le parole: "A tal fine i produttori" con le parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori" e sostituire il primo periodo al fine di stabilire che i produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h);

- al comma 5, sostituire il secondo periodo al fine di prevedere che per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220;

-al comma 10, al primo periodo eliminare le parole: "i costi per" e alla lettera b) sostituire le parole: "gli oneri aggiuntivi" con le parole: "il corrispettivo per i maggiori oneri";

6.3) all'articolo 223:

- sostituire il comma 1 al fine di disporre che i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera a) e c), costituiscono un consorzio per ciascun materiale di imballaggio operante su tutto il territorio nazionale secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 221. Ai consorzi possono partecipare i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi;
- sostituire il penultimo periodo del comma 2 al fine di stabilire che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del decreto, i consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori dei rifiuti d'imballaggio non può essere inferiore a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materiale vergine d'imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- sostituire il comma 4 al fine di disporre che ciascun consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno;

6.4) all'articolo 224:

- al comma 2 sostituire le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto” con le parole: “il 30 giugno 2008”;
- al comma 3, lettera c), sostituire le parole: “sulla base dei” con le parole: “valutati i”;
- al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai”;
- al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole: “indirizza e”;
- al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: “i maggiori oneri per la raccolta differenziata” con le parole: “il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio”;
- al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera : “n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”;
- al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente: “l'entità del corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, organizzata secondo criteri di economicità ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi fissati” e

sopprimere la lettera c);

- al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo compreso, al fine di prevedere che il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale;

- sostituire il comma 9 al fine di disporre che il Conai provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati, con una quota del contributo ambientale determinata per l'espletamento delle funzioni del presente titolo, nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge;

- sopprimere il comma 11;

- sostituire il comma 12 al fine di disporre che in caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220;

6.5) all'articolo 233:

- modificare il titolo "Consorzi nazionali" in "Consorzio nazionale" ed al comma 1 sostituire le parole: "uno o più Consorzi" con le parole: "un Consorzio" e nelle parti successive la parola: "Consorzi" con la parola: "Consorzio";

- sostituire il comma 2 con un testo identico a quello sopra indicato in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223;

- al comma 9 sopprimere le parole: "anche in forma associata".

6.6) all'articolo 234:

- modificare il titolo "Consorzi nazionali" in "Consorzio nazionale" e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: "sono istituiti uno o più consorzi" con le parole: "è previsto il consorzio" e nelle parti successive sostituire la parola: "Consorzi", con la parola: "Consorzio";

- al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: "Resta altresì" fino a: "maturati nel periodo";

- al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: "anche in forma associata";

- sostituire il comma 3 con un testo identico a quello proposto in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223;

6.7) all'articolo 235:

– modificare il titolo "ConSORZI nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" in "ConSORZIO nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e le corrispondenti citazioni di "ConSORZI" in "ConSORZIO";

- sostituire il comma 2 con un testo identico a quello sostitutivo del comma 2 dell'articolo 223;

- Dopo il comma 10 inserire il seguente comma: "All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.";

- al comma 11 sostituire la parola: "sovrapprezzo" con le parole: "contributo ambientale";

- dopo il comma 15 inserire il seguente comma: "Il comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dal seguente: "3. Al consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano: le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega; le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al piombo; le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.";

- dopo il comma 16 inserire il seguente comma : "Dopo il comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è inserito il seguente: "3-*bis*. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione delle batterie al piombo, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al

Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.”;

- sopprimere il comma 17 in quanto assorbito dalla richiesta modifica del comma 2;

6.8) all'articolo 236:

- sostituire nel titolo le parole: “Consorzi nazionali” con le parole: “Consorzio nazionale” ed al comma 1 sopprimere le parole: “o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2”; conseguentemente nel testo sostituire la parola “Consorzi” con la parola “Consorzio”;

- sostituire il comma 2 con un testo identico a quello sopra indicato come sostitutivo del comma 2 dell'articolo 223;

- sopprimere il primo periodo del comma 3 ed i commi 14 e 15;

6.9) all'articolo 256, al comma 8, sopprimere il periodo: “Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234” e aggiungere alla fine il seguente periodo: “Le medesime sanzioni sono applicate anche alla mancata dichiarazione ovvero alle dichiarazioni sostanzialmente false”.

6.10) all'articolo 261 aggiungere un nuovo comma al fine di stabilire che chiunque omette il versamento al CONAI del contributo ambientale in violazione dell'articolo 24, comma 3, lettera h), è punito con la detenzione fino a due anni e con la multa fino ad euro cinquemila. Il versamento delle somme dovute estingue il reato;

6.11) all'articolo 265, al comma 5, sopprimere le parole: “in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri”.

7) all'articolo 195, al comma 2, lettera e), aggiungere le parole: “Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.”;

8) Modificare la lettera b) del punto 1.1.3 del suballegato 1, allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio del 1998 inserendo le parole: “formaldeide non superiore allo 0,1% in peso”;

9) Completare la correzione del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di bonifiche e di danno ambientale in modo coordinato ed integrato e tenendo conto delle condizioni di cui alla lettera f) del parere reso da questa Commissione in data 27 giugno 2007.

La 13^a Commissione, inoltre, formula le seguenti raccomandazioni:

A) all'articolo 1, comma 1, con riferimento all'articolo 3-*sexies* ivi recato, eliminare alla fine le seguenti parole: “e può partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti interessi ambientali”;

B) all'articolo 1, comma 2, con riferimento alla Parte seconda recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPCC):

1) all'articolo 5,

- comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: “autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato in materia ambientale nel caso di valutazione di piani e programmi e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti”;

- al comma 1, lettera t), inserire dopo la parola “amministrazioni” le parole: “e gli enti pubblici”;

2) all'articolo 6,

- al comma 2, lettera a), sostituire la parola “VI” con la seguente “IV”;

- al comma 3, lettera c) eliminare le parole “da non elencati” a “presente decreto”;

- al comma 9, nel primo periodo dopo le parole: “un incremento”, eliminare le parole: “o decremento delle soglie di cui all'allegato IV” e dopo le parole: “trenta per cento”, inserire le parole: “o un decremento delle soglie di cui all'allegato IV”;

- al comma 9, nel secondo periodo, eliminare la parola: “Sempre” e dopo le parole: “ai progetti di cui all'allegato IV” inserire le seguenti: “qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette,” ;

3) all'articolo 7,

- al comma 2: inserire dopo le parole: “in sede regionale” le parole: “, secondo le disposizioni delle leggi regionali,”;

- al comma 4: inserire dopo le parole: “in sede regionale” le parole: “,secondo le disposizioni delle leggi regionali,”;

- al comma 7, lettera a) sostituire le parole: “delle province e dei comuni”, con le parole: “degli enti locali territoriali”;

4) all'articolo 8, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

“3. I componenti della Commissione sono selezionati, con procedure di evidenza pubblica, tra il personale universitario, professionisti, esperti, funzionari della pubblica amministrazione, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, liberi professionisti qualificati nelle materie attinenti la valutazione ambientale. Almeno l'ottanta per cento dei componenti della Commissione è impiegato a

tempo pieno.

4. I componenti della Commissione sono nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un quadriennio.

5. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo definito.”;

5) all'articolo 9,

- al comma 1, sostituire le parole: "previsti dagli articoli 7 e seguenti", con le parole: "di cui agli articoli da 7 a 10 ".

- dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: “4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia”. Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 22;

6) all'articolo 10,

- ai commi 1 e 2, sostituire le parole: “autorizzazione unica ambientale” al comma 1 e le parole “autorizzazione unica integrata” e “autorizzazione unica ambientale” al comma 2, con le parole: “autorizzazione integrata ambientale”;

- al comma 3, dopo le parole: “la valutazione dell'autorità competente dovrà essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza” inserire le parole: “oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza”;

7) all'articolo 13, dopo il comma 5, aggiungere il seguente periodo: “La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale devono essere altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato che devono avere l'opportunità di esprimersi.”;

8) all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) la dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 16, comma 2;”;

9) all'articolo 18,

- al comma 1: eliminare le parole: “avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali” e aggiungere dopo le parole: “le opportune misure correttive”, le parole: “; il monitoraggio è effettuato, anche, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali”;

- dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “1-bis. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.”;

10) all'articolo 22,

- al comma 2, sostituire la parola "V" con la seguente: "VII";

11) all'articolo 24,

- al comma 4, dopo la parola: "chiunque" eliminare le parole: "abbia interesse" e sostituire la parola: "nonché" con le parole: "e il pubblico interessato può"

- al comma 6, dopo le parole: "la consultazione avvenga" inserire la seguente parola "anche" ed alla fine, eliminare le parole: "senza che ciò comporti interruzioni o sospensione dei termini per l'istruttoria.";

- al comma 9, eliminare le parole: "In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.";

- sostituire il comma 10 con il seguente: "10. In ogni caso almeno la sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale e la principale documentazione istruttoria devono essere pubblicate sul sito *web* dell'autorità competente.";

12) all'articolo 25, al comma 3, dopo le parole: "comunque denominati in materia ambientale", inserire le parole: "; per i progetti sottoposti a VIA di competenza dello Stato, il proponente trasmette l'istanza completa di allegati al Ministero per i beni e le attività culturali";

13) all'articolo 26, al comma 1, sostituire le parole: "nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1." con le parole: "nei novanta giorni successivi al termine per la ricezione delle osservazioni, dei pareri e delle determinazioni di cui all' articolo 24 ed all'articolo 25, comma 3 o dalla conclusione dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24, comma 8.";

14) all'articolo 28, inserire all'inizio del comma 1 le seguenti parole: "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti" ed inserire dopo le parole: "il monitoraggio assicura," la parola: "anche";

15) all'articolo 29,

- al comma 1, sostituire le parole: "annullabili per violazione di legge." con la seguente: "nulli.";

- al comma 2 sostituire la parola: "vigila" con le parole "esercita il controllo";

- al comma 2, ultimo periodo: sostituire le parole: "si avvale" con le seguenti: "può avvalersi";

- dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In sede statale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Le regioni e le province autonome

disciplinano con proprie norme i controlli e le sanzioni. In mancanza si applicano le disposizioni del presente articolo”;

16) all'articolo 31,

- al comma 1, dopo le parole: "Nel caso" inserire le seguenti: "di piani e programmi soggetti a VAS e";

- al comma 2, dopo le parole: "Nel caso" inserire le seguenti: "di piani e programmi soggetti a VAS e";

17) all'articolo 35,

- al comma 8, dopo le parole: “il sistema di monitoraggio, su base regionale,” inserire le parole: “anche con le”;

- dopo il comma 8, aggiungere il seguente: “9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”;

18) all'articolo 36,

- al comma 1 sostituire le parole: “entro sei mesi” con le parole: “entro dodici mesi” e dopo le parole: “in mancanza di norme vigenti” inserire la parola: “regionali”

- dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

“2-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

2-*ter*. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.”;

Di conseguenza eliminare dal testo il riferimento alle Province autonome nei seguenti articoli:

- a. articolo 17, comma 1;
- b. articolo 20, comma 2;
- c. articolo 27;
- d. articolo 35, comma 4;

e. articolo 36, commi 1 e 2;

19) Dopo l'articolo 36, inserire il seguente articolo 37:

“Articolo 37

(Abrogazioni e modifiche)

1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.

2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:

- a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
- e) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
- f) il comma 2 dell'articolo 4 ed il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- g) il comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1990, n. 366;
- h) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
- i) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- j) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
- k) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- l) l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;

- m) l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
- n) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
- o) il comma 6 dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- p) il comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526
- r) il comma 1 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto legge 29 marzo 1995, n. 96);
- s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
- t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
- v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
- w) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
- x) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;

y) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;

z) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000,;

aa) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;

bb) le parole: "a tal fine riformando le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale" dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

cc) le parole: ", e, ove prevista, della VIA" dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

dd) le parole: ", e, ove prevista, della Via istruita dal competente Ministero" dell'articolo 1, comma 2, lett. c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

ee) le parole: "Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile.", nonché le parole "ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di Via ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di Via," dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

ff) le parole: "; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo" dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

gg) le parole: “determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e”, nonché le parole “Ai fini ambientali, si applica l’articolo 183, comma 6” dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

hh) le parole: “ alla compatibilità ambientale e” dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

ii) le parole: “, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria,” dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

jj) le parole: “la Via,” dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

kk) le parole: “Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a Via, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti” dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

ll) le parole: “Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a VIA, si applicano per l’approvazione del progetto le procedure di cui all’articolo 183” dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

mm) i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 17, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

nn) le parole: “ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione” dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

oo) l’articolo 18 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

- pp) l'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- qq) l'articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- rr) il comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato tecnico nonché le parole "Studio di impatto ambientale e" della rubrica del medesimo articolo 4 dell'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- rr) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- ss) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- tt) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
- uu) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- vv) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- ww) le parole: "Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile.", nonché le parole "ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di Via ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di Via," dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- xx) le parole: "; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia

ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo” dell’articolo 165, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

yy) le parole: “determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e”, nonché le parole: “Ai fini ambientali, si applica l’articolo 183, comma 6.” dell’articolo 165, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

zz) le parole: “ alla compatibilità ambientale e” dell’articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

aaa) le parole: “, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria,” dell’articolo 179, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

bbb) le parole: “la Via,” dell’articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ccc) le parole: “Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a Via, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti.” dell’articolo 179, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ddd) le parole: “Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a Via, si applicano per l’approvazione del progetto le procedure di cui all’articolo 183.” Dell’articolo 179, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

eee) i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 182, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

fff) le parole: “ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione” dell’articolo 182, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ggg) l'articolo 183 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

hhh) l'articolo 184 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

iii) l'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

jjj) le parole: "o di valutazione di impatto ambientale" dell'articolo 253, comma 27, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

kkk) il comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato XXI nonché le parole: "Studio di impatto ambientale e" della rubrica del medesimo articolo 4 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) nell'articolo 3-*bis* della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica" sono sostituite dalle seguenti: "Con il predetto decreto è dichiarata la localizzazione urbanistica";

b) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: "nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente";

c) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "convoca" sono sostituite dalle seguenti: "può convocare";

d) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le

parole: “Nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265” sono sostituite dalle seguenti: “L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l’autorità competente rilascia l’autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.”;

e) nell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole “L’autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell’autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all’articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti e, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell’articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dell’autorizzazione ambientale è effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.”, sono sostituite dalle seguenti: “L’autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l’autorizzazione integrata ambientale, o l’autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione.”;

f) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all’autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.”;

g) nell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono

soppresse le seguenti parole "fino al termine fissato nel calendario" nonché le parole "entro tale termine".

C) all'articolo 2, si apportino le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. Per gli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale la domanda sarà corredata da un progetto di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ad eccezione del disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali nonché, limitatamente alla parte non interrata, delle indagini geognostiche, dei rilievi e dei sondaggi.";

2) dopo il comma 8 *bis*, inserire il seguente: "8-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 107 è sostituito dal seguente: «Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura»;

3) al comma 15, all'articolo 161, ivi recato, al comma 3 sostituire le parole "tre anni" con le parole "cinque anni";

4) al comma 20, nell'articolo 183, ivi recato:

- Sostituire la lettera v) con la seguente: "v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b)";

- Sostituire la lettera z) con la seguente: "z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff)";

- Sostituire la lettera aa) con la seguente: "aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a)";

5) al comma 22, nell'articolo 185, ivi recato:

al comma 1, numero 5) dopo le parole: "acque di scarico" eliminare la parola: "diretto";

6) dopo il comma 25, inserire il seguente comma: "25-*bis*. All'articolo 194 è soppresso il comma 7";

7) dopo il comma 29-*bis*, inserire i seguenti commi:

"29-*ter*. All'articolo 208 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili";

- sostituire il comma 13 con il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le

inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.”;

29-*quater*. All'articolo 210 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 4 con il seguente: “Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.”;

- sopprimere il comma 5;

8) sostituire il comma 35 con il seguente: “35. All'articolo 215 sostituire il comma 4 con i seguenti commi:

“4. Qualora, entro il termine di cui al comma 1, la provincia territorialmente competente accerti che non sussistono i presupposti ed i requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività in attesa che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività; a tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di inizio di attività ai sensi e per gli effetti del comma 1, con la quale devono essere precisate le misure adottate per conformare l'attività alla normativa vigente.

4-*bis*. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza o mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la Provincia territorialmente competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) al divieto di prosecuzione dell'attività ed alla cancellazione dell'iscrizione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.”;

9) al comma 41, in fine, inserire il seguente periodo: “Alla fine del comma 1 dell'articolo 229 aggiungere ”nel caso in cui non rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche dei sottoprodotti, né a quelle dei prodotti secondari”;

D) nell'allegato II,

- punto 10), sopprimere il quarto trattino: “parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o regionali o facenti parte dei siti UNESCO”;

- sopprimere il punto n. 12), inerente: “Porti turistici e da diporto classificati d'interesse nazionale ai sensi del DPCM 21 dicembre 1995”;

E) nell'allegato III,

- lettera m) , sostituire le parole: “di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9” con le parole: “di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1”;

- lettera n), sostituire le parole: “di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9”, con le parole: “di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1”;

F) nell'allegato IV,

- punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, lettera c), dopo le parole: “acqua calda” aggiungere le parole: “, che occupano una superficie superiore a 500 m², esclusi gli impianti fotovoltaici;

- punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, lettera e), dopo le parole: “del vento” aggiungere le parole: “, esclusi, indipendentemente dalla localizzazione, gli impianti con potenza installata inferiore o uguale a 20 kW;”;

- punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera m), aggiungere la seguente nuova lettera: “n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.”;

- punto 7. Progetti di infrastrutture, dopo la lettera z), inserire le seguenti nuove lettere z.a) e z.b):

“z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

G) nell'allegato VI, lettera i) aggiungere alla fine del punto le seguenti parole:

“definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.”;

H) nell'allegato VII, dopo il punto 5 aggiungere il seguente punto 5-bis.: “5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio”;

I) si raccomanda inoltre di dare attuazione, ai fini della semplificazione delle procedure

amministrative e del superamento del MUD, al sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 1116 della legge 25 dicembre 2006, n. 296, attraverso la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione e del registro di carico e scarico dei rifiuti, secondo criteri e modalità stabilite con apposito regolamento.

L) si raccomanda, altresì, di modificare il comma 2 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel senso di inserire all'inizio del comma le seguenti parole: "Nel caso in cui si superi il 50 per cento di raccolta differenziata";

M) al fine di consentire a tutti i soggetti interessati il tempo necessario per prendere visione delle modifiche apportate dal presente decreto legislativo correttivo si raccomanda di posticiparne l'entrata in vigore di 15 giorni rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La 13^a Commissione invita, infine, il Governo a presentare al più presto un decreto correttivo in materia di difesa del suolo e tutela delle acque.

sen. Edo Ronchi, *estensore*